PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA GESTIONALE, MONITORAGGIO FINANZIARIO, CONTROLLO E VERIFICA DELLE SPESE SOSTENUTE DA SOGESID S.P.A. PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL MATTM PER L'ATTUAZIONE DEL "PROGETTO METTIAMOCI IN RIGA - RAFFORZAMENTO INTEGRATO GOVERNANCE AMBIENTALE.

CIG: 7636957847; CUP: F59J17000330007

COMMESSE: RIGPREP; RIGA01; RIGA02; RIGA03; RIGA04; RIGA05; RIGA06; RIGA07; RIGA08; RIGALQS; RIGAGMV.

SCHEMA DI CONTRATTO

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: PROCEDURA APERTA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA GESTIONALE, MONITORAGGIO FINANZIARIO, CONTROLLO E VERIFICA DELLE SPESE SOSTENUTE DA SOGESID S.P.A. PER LE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL MATTM PER L'ATTUAZIONE DEL "PROGETTO METTIAMOCI IN RIGA - RAFFORZAMENTO INTEGRATO GOVERNANCE AMBIENTALE.

CIG: 7636957847; CUP: F59J17000330007

1. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'appalto ha per oggetto servizi di assistenza gestionale, monitoraggio finanziario, controllo e verifica delle spese sostenute da sogesid s.p.a. per le attivita' di supporto al MATTM per l'attuazione del "progetto mettiamoci in riga - rafforzamento integrato governance ambientale", come meglio specificato all'art. 4 del Capitolato tecnico.

2. TEMPO UTILE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA'

Le attività affidate dovranno iniziare alla data di sottoscrizione del presente contratto e dovranno concludersi entro il 31/07/2023.

La Sogesid. S.p.A. potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

Resta facoltà insindacabile da parte di Sogesid S.p.a. disporre sospensioni e concedere proroghe senza che ciò dia luogo ad indennizzi o risarcimenti all'Affidatario.

3. PENALI

Per inadempimenti e ritardi nell'esecuzione delle attività previste, dipendenti dall'Affidatario, fatta salva la riserva di richiesta dei maggiori danni, saranno applicate le penali di seguito indicate:

1. mancato rispetto dei tempi individuati nel cronoprogramma annuale approvato dalla Sogesid S.p.A.: per ogni giorno di ritardo 1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale;

2. impiego di personale non incluso nel gruppo di lavoro indicato in sede di offerta in sostituzione di personale indicato in offerta senza previa autorizzazione di Sogesid S.p.A.: 1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di utilizzo;

3. per ritardo nella sostituzione del personale impossibilitato ad erogare la prestazione: 1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di mancata copertura.

L'importo complessivo delle penali come sopra determinate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (al netto dell'IVA); qualora gli inadempimenti ed i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 14 del presente contratto, in materia di risoluzione dello stesso.

È fatta salva in ogni caso la possibilità per Sogesid S.p.A. di ricorrere in caso di inadempimento all'esecuzione in danno, con facoltà di fare eseguire a terzi il servizio affidato addebitando agli aggiudicatari i relativi costi.

4. CORRISPETTIVO

Il prezzo che sarà riconosciuto all'Affidatario per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 1, tenuto conto del ribasso del _____ offerto sull'importo posto a base di gara pari ad € **1.015.882,95 oltre IVA. (Euro unmilioniquindicimilaottocentoottantadue/95) oltre IVA,** ammonta a complessivi € _____ (euro _____), oltre IVA.

Si precisa che, attesa la natura dei servizi oggetto di affidamento, i costi della sicurezza di cui D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono pari ad Euro 0,00 (zero/00).

L'appalto è finanziato mediante risorse provenienti dai Fondi strutturali e di investimento Europei 2014-2020 "Programma Operativo Nazionale 'Governance e Capacità Istituzionale' 2014-2020 - Asse 1 - Obiettivo specifico 1.3 - Azione 1.3.3".

Le attività affidate si intendono compensate a misura e sono compresi nel prezzo tutti gli adempimenti, gli oneri e le alee a carico dell'Affidatario per la esecuzione a perfetta regola d'arte delle stesse.

Resta inteso che le eventuali proposte migliorative presentate andranno svolte senza alcun onere aggiuntivo per la Sogesid S.p.A..

5. MODALITA' DI PAGAMENTO – OBBLIGHI EX LEGE N. 136/2010 E S.M.I.

Il corrispettivo sarà erogato con cadenza bimestrale a fronte di presentazione della relativa fattura che verrà liquidata entro 60 giorni dalla data di ricevimento.
Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

a. Titolo del progetto
b. Il CUP di progetto
c. Indicazione del PON “Governance e Capacità Istituzionale” 2014-2020
d. gli estremi identificativi del contratto
e. l'importo della prestazione;
f. numero della fattura
g. data di fatturazione
h. identificativo dell’intestatario
i. il periodo di riferimento;
j. il n. del Codice Identificativo Gara (CIG);
k. indicazione dell’oggetto dell’attività prestata.

Le fatture dovranno essere accompagnate da una relazione dettagliata delle attività svolte che includa un prospetto riepilogativo delle giornate/uomo lavorate da ciascuna risorsa.

Tali fatture potranno essere pagate all'Aggiudicatario solo dopo l’approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto della Stazione Appaltante che procederà a valutare la regolare esecuzione delle prestazioni rese dall'Aggiudicatario in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza, tempestività e coerenza con le previsioni del capitolato e dell’offerta formulata.

La Sogesid S.p.A. operando nell’ambito della programmazione comunitaria (Fondi strutturali e di investimento Europei 2014-2020) è tenuta ad ottemperare specifici impegni per la esposizione delle spese sostenute che, qualora non rispettati, precludono il rimborso da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare delle somme rendicontate dalla Società. Conseguentemente l’Aggiudicatario, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di rendicontazione in capo a Sogesid S.p.A., è tenuto a trasmettere le pertinenti fatturazioni entro i termini che saranno indicati da Sogesid S.p.A.

Il mancato rispetto della tempistica sopra richiamata potrà determinare da parte di Sogesid S.p.A. l’applicazione di penali a norma di legge, fatti salvi maggiori danni.

Ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del Codice, sull’importo netto progressivo delle prestazioni (esclusi eventuali importi a rimborso) è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. GRUPPO DI LAVORO; ESECUZIONE DEI SERVIZI; ONERI E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

Per la realizzazione dei servizi dovrà essere impiegato il gruppo di lavoro proposto in sede di offerta, esclusivo e dedicato, al cui interno dovranno essere assicurate professionalità idonee a gestire tutte le tipologie di servizi contemplate dal capitolato tecnico e dal presente contratto.

Le figure professionali da utilizzarsi per l'espletamento dei servizi richiesti dovranno rispondere ai requisiti previsti dai profili richiesti all'art. 5 del Capitolato tecnico a cui si rinvia.
Il Gruppo di Lavoro indicato dall'Affidatario in sede di offerta, non può essere modificato né nel numero complessivo dei componenti né nella persona dei singoli componenti, senza il preventivo assenso della Sogesid SpA.
In ogni caso, la sostituzione di una o più risorse fra quelle indicate in offerta, determinerà per l'Affidatario l'applicazione della penale di cui all'art.3 del presente contratto.
La Sogesid S.p.A potrà richiedere sostituzioni di risorse in caso venga riscontrata inadeguatezza all'assolvimento dei compiti o in caso si rendano necessarie ulteriori specifiche competenze, non esplicitamente riportate nei profili sopra descritti.
Sarà comunque facoltà della Sogesid S.p.A chiedere l'integrazione dei componenti dei gruppi di lavoro dedicati, anche nel corso della fase realizzativa delle attività medesime, qualora si rilevassero sottodimensionati e/o inadeguati, senza che l'affidatario possa richiedere alcun onere aggiuntivo.
Qualora l'Affidatario, durante lo svolgimento delle attività dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del Gruppo di Lavoro, deve formulare specifica e motivata richiesta alla Sogesid SpA, indicando i nominativi e i CV dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.
Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti devono avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui deve essere fornita in sede di richiesta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.
L'attesa dell'autorizzazione da parte di Sogesid S.p.A. non esonera dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del Gruppo di Lavoro non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione della Sogesid S.p.A.

7. RISERVATEZZA, PROPRIETA' DEGLI ELABORATI E CONSEGUENTE RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario si impegna affinché sia mantenuta la massima riservatezza su ogni informazione o documento che divenga ad esso noto, in conseguenza od in occasione della esecuzione della attività affidate; tali informazioni e documenti, pertanto, non potranno essere utilizzati né rivelati a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Sogesid S.p.A..

Le attività affidate dovranno essere svolte nel pieno rispetto della normativa in materia di tutela del diritto d'autore (Legge n. 633 del 1941 e s.m.i), garantendo l'originalità degli elaborati prodotti ed il rispetto di norme e regolamenti per l'uso o la diffusione delle opere protette.

Gli elaborati prodotti saranno di esclusiva proprietà della Sogesid S.p.A., che avrà facoltà di modificarli e diffonderli.

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste nel successivo art. 14.

8. RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 E S.M.I. E DEL CODICE ETICO

Al Modello organizzativo pubblicato sul sito aziendale ed ai relativi allegati, oggetto di aggiornamento ai sensi del presente incarico, debbono attenersi tutti i soggetti che collaborano con la Società.

La Sogesid S.p.A. è, altresì, dotata di un Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicato anch'esso sul sito web aziendale, che forma parte integrante del citato Modello organizzativo.

Pertanto, con la sottoscrizione dell'incarico, l'Affidatario si impegna al rispetto dei contenuti del Modello e dei relativi allegati, ivi incluso il Codice Etico della Società, e dei principi in essi contenuti.

La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione dell'incarico, fermo restando la facoltà della Società ad agire per il risarcimento dei danni subiti.

Qualsiasi comunicazione attinente a eventuali responsabilità ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. potrà essere effettuata al seguente indirizzo: "Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i., Sogesid S.p.A. - Via Calabria n.35, 00187 Roma".

Potrà, altresì, essere utilizzato il numero di fax 06/42082405 e/o il seguente indirizzo di posta elettronica: organismodivigilanza@sogesid.it; organismodivigilanza@pec.sogesid.it.

Verrà assicurata la riservatezza nonché l'anonimato su ogni notizia pervenuta al predetto Organismo.

9. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE

Nel rispetto della normativa vigente, ivi inclusi il D. Lgs. n. 101/2018 ed il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, i dati personali raccolti, ivi compresi quelli inerenti gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente ai fini del presente affidamento.

L'informativa completa, in materia, è pubblicata sul sito aziendale, cui si rimanda, e forma parte integrante e sostanziale del presente incarico.

10. INCEDIBILITA' DEI CREDITI

E' espressamente esclusa la cedibilità dei crediti derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 1260 comma 2, c.c.

11. NORMATIVA ANTIMAFIA ED ANTICORRUZIONE

Il venire meno, nel corso dell'affidamento, delle condizioni di insussistenza dei divieti o delle decadenze di cui al D. Lgs. n. 159/2011, come modificato dalla L. 161/2017, comporterà l'immediata risoluzione dell'affidamento e darà luogo alle conseguenti sanzioni previste al successivo art. 14.

Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lett e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i. l'Affidatario, prima della sottoscrizione del presente contratto, ha reso la dichiarazione in merito alla insussistenza/sussistenza tra il titolare, gli amministratori, i soci e i dipendenti del medesimo ed i dirigenti e/o i dipendenti della Sogesid S.p.A. di rapporti di parentela o di affinità.

La Sogesid S.p.A. si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. qualora nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla sottoscrizione ed all'esecuzione del presente contratto sia disposta misura cautelare o intervenga rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..

12. PATTO DI INTEGRITA'

L'Affidatario è tenuto, altresì, al rispetto del Patto di Integrità con la Sogesid S.p.A. sottoscritto in sede di partecipazione alla gara, quale strumento idoneo ad assicurare la legalità, la trasparenza e correttezza in sede di esecuzione del presente contratto, garantendo la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. La violazione del predetto Patto comporterà l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

13. CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, le attività oggetto del presente incarico devono essere realizzate in conformità agli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le stesse ed, in ogni caso, in conformità alle Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Al fine di consentire il monitoraggio da parte della Sogesid S.p.A. delle conformità ai suindicati standard l'Affidatario è tenuto a:

- informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei servizi oggetto di affidamento che la Sogesid S.p.A. ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del citato appalto;

- fornire, su richiesta della Sogesid S.p.A. ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la

conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei servizi oggetto del presente appalto;

- accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard condotte dalla Sogesid S.p.A. o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa;

- intraprendere, o far intraprendere da fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dalla Sogesid S.p.A., nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

- dimostrare, tramite idonea documentazione fornita alla Sogesid S.p.a., che le clausole sono rispettate nonché a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

A tal fine, l'Affidatario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al questionario allegato che dovrà essere compilato e trasmesso alla Società contestualmente alla restituzione del presente contratto sottoscritto per accettazione.

Con la sottoscrizione del presente contratto e dell'allegato questionario l'Affidatario si impegna al rispetto degli obblighi ivi previsti.

La violazione delle presenti clausole contrattuali darà luogo all'automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché alle conseguenti sanzioni previste al successivo art. 14.

14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il rispetto degli impegni assunti con l'accettazione dell'affidamento costituisce obbligazione di primaria importanza; pertanto, il mancato rispetto di una delle clausole di cui agli art. 3 ("Penali") 5 ("Modalità di pagamento – Obblighi ex Lege n. 136/2010 e s.m.i."), 7 (Riservatezza, proprietà degli elaborati e conseguente responsabilità dell'Affidatario"), 8 ("Rispetto del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e del Codice Etico"), 11 ("Normativa Antimafia ed Anticorruzione"), 12 ("Patto di Integrità"), e 13 ("Conformità a standard sociali minimi"), darà luogo all'automatica risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Al verificarsi della risoluzione la Sogesid S.p.A. procederà, in primo luogo, alla escussione della fideiussione e tratterrà ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto del risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti conseguenti all'inadempimento ivi espressamente compresi i maggiori costi per il nuovo esperimento di gara, nonché gli importi che a titolo di penale la Sogesid S.p.A. dovrà riconoscere al proprio Committente per il mancato adempimento alle prestazioni.

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini previsti nei piani annuali approvati nella esecuzione delle attività, nello svolgimento dei servizi, nella presentazione/fornitura di quanto previsto, o per la mancata e tardiva assistenza delle figure professionali richieste, superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi, è causa di risoluzione del contratto, a discrezione della Sogesid S.p.A., ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del 50/2016 e s.m.i. dei contratti, per grave inadempimento.

Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Sogesid S.p.A. in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei servizi affidato a terzi, nonché gli eventuali importi di penale che la Sogesid S.p.A. dovrà riconoscere al proprio Committente per il mancato adempimento delle prestazioni.

Per il risarcimento di tali danni la Sogesid S.p.A. può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei servizi eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

16. FATTURAZIONE

Al fine di ottimizzare i reciproci rapporti amministrativi, l’Affidatario è invitato a riportare sulla fattura i seguenti dati essenziali: CIG, CUP, oggetto della fatturazione, riferimento contratto di affidamento, documenti fiscali, eventuali documenti che l’hanno originata, domicilio bancario e IBAN.

17. DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell’esecuzione del presente contratto per la Sogesid S.p.A. è _____.

18. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti convengono di comune accordo che la risoluzione di eventuali controversie sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.